

# REGIONE PIEMONTE

## PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

### COMUNE di VOGOGNA

Variante Parziale n. 2 al PRGC ai sensi art. 17, comma 5, L.R. 56/77 s.m.i.

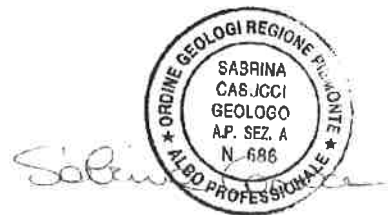
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Dir. 2001/42/CE – D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II – Titolo I – D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008 – D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016)

Rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale finalizzato alla formulazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica

ADOTTATO CON DELIBERA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

ORGANO TECNICO:

geol. Sabrina Casucci



Novembre 2019

## PREMESSO CHE:

con il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, modificato ed integrato dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4, di recepimento ed attuazione delle Direttive 2001/42/CE del 27.06.2001 e 85/337/CEE del 27.06.1985, quest'ultima come modificata ed integrata dalla Direttiva 97/11/CE del 03.03.1997 e dalla Direttiva 2003/35/CE del 26.05.2003, è stata introdotta, nella legislazione dello Stato Italiano, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, finalizzata ad assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica;

l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, prevede che: "la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.";

l'art. 5, lettere a), m), n), p), q), r), s) del D.Lgs. 152/2006 definisce: "verifica di assoggettabilità" la verifica attivata allo scopo di valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull'ambiente e debbano essere sottoposti alla fase di Valutazione Ambientale Strategica.

## ATTESO CHE:

il Comune di Vogogna:

- è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 12-12661 del 30.11.2009, adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico, e successivamente modificato con:
  - Variante Parziale "VPGE01", ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 2 del 14.03.2015, *avente per oggetto l'adeguamento del PRGC alle risultanze dell'approfondimento del quadro del dissesto relativo gli aspetti geomorfologici ed idraulici sviluppati per l'aggiornamento del quadro del dissesto di una porzione di territorio comunale posto a monte del Ponte di Masone;*
  - Variante Parziale "VP1", ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 44 del 28.12.2016, *avente per oggetto l'ampliamento dell'area D1-2 - Aree industriali e artigianali confermate – art. 3.3.1 N.T.A.;*
- è dotato di Piano di Zonizzazione acustica approvato, ai sensi della L.R. 52/2000, con D.C.C. n. 19 del 27.04.2004;
- non è dotato di un Piano Urbano del Traffico (P.U.T.);
- è dotato di Regolamento Edilizio comunale, approvato con D.C.C. n. 32 del 29.11.2018, che ha adeguato ed integrato il RET regionale di cui alla D.C.R. n. 247-45856 del 28.11.2017, con disposizioni ritenute attinenti alla propria specificità e realtà territoriale;
- non ha ancora provveduto alla perimetrazione del centro abitato di cui all'articolo 12, comma 2, numero 5 bis), della L.R. 56/77 s.m.i.;

l'Amministrazione Comunale (di seguito A.C.) ha ravvisato la necessità di apportare al PRGC la Variante Parziale n. 2 (di seguito VP2), ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977, così come modificata dalle L.L.R.R. n. 3 del 25.03.2013 e n. 17 del 12.08.2013, in quanto, *da un lato, deve provvedere all'adeguamento alla L.R. 28/99 in materia di commercio, dall'altro intende dare esito positivo ad alcune segnalazioni e/o richieste avanzate da cittadini che richiedono modifiche di portata minima al Piano ... coerenti con l'obiettivo di sviluppo socio-economico e di ripopolamento del territorio montano compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio del paese;*

la stesura degli atti necessari per la suddetta Variante Parziale (Variante Urbanistica e Documento Tecnico per l'accertamento Preliminare in ordine alla assoggettabilità a VAS), ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., è stata affidata, con determinazione del Servizio Urbanistica, Edilizia privata, Paesaggio n. 1/2019 del 27.03.2019, allo studio tecnico ARCHITETTI Bovio Luigi e Gibroni Milena e al dott. geol. Francesco D'Elia;

la Variante in esame, per tipologia e contenuti, risulta avere i requisiti di cui all'art. 3, punto 3, della Direttiva Europea 2001/42/CE (art. 6, comma 3, del D.Lgs. 4/2008) e pertanto deve essere sottoposta alla procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica in sede comunale;

dal punto di vista procedurale, il comma 3 dell'articolo 3 bis della L.R. 56/1977 e s.m.i. prevede che la Valutazione Ambientale Strategica si svolga in modo integrato con le procedure di formazione e approvazione dei diversi strumenti di pianificazione, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il Piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dalla partecipazione del pubblico;

nel caso delle Varianti Parziali, i passi procedurali dell'iter integrato sono definiti dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 – Allegato 1, punti j ed l, schema j1 "in maniera contestuale"; tale schema prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione a fini urbanistici;

il Comune ha provveduto a predisporre idonea documentazione da inviare ai soggetti con competenza ambientale, costituita dal "Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica VAS-VP2" della Variante Parziale n. 2 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni con la collaborazione del dott. agr. Monica Ruschetti;

l'Amministrazione, in data 12.04.2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, vista la documentazione ambientale ed urbanistica prodotta, ha approvato il progetto preliminare della Variante Parziale n. 2;

la decisione finale in merito all'assoggettamento e/o all'esclusione dello Strumento Urbanistico dalla Valutazione Ambientale Strategica è in capo al soggetto titolato all'approvazione del Piano stesso e quindi, in questo caso specifico, è in capo al Comune di Vogogna, nel soggetto del suo Consiglio Comunale, così come stabilito all'Allegato 1 della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e all'Allegato 1 della D.G.R. n. 25-2977 del 26.02.2016;

la funzione di autorità preposta alla VAS deve essere assicurata dall'Amministrazione Comunale mediante il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. n.40/1998 e s.m.i.;

il Comune di Vogogna, non disponendo di proprio Organo Tecnico, con determinazione del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Paesaggio n. 5 del 07.10.2019, ha individuato, quale Organo Tecnico di supporto all'Autorità competente e procedente, la sottoscritta, geol. Sabrina Casucci, ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/1998 e s.m.i..

#### **CONSIDERATO CHE**

il Comune di Vogogna, ha avviato e concluso la fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, interessati dagli effetti che l'attuazione della Variante Parziale n. 2 può avere sull'ambiente, così come indicato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 25-2977 del 26.02.2016;

il Comune di Vogogna, in particolare, al fine di raccogliere i pareri collaborativi, ha trasmesso, conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1 della D.G.R. n. 25-2977 del 26.02.2016, con nota n. 3634 del 17.06.2019, la documentazione prodotta ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est;
- ASL V.C.O.;

a seguito della richiesta di contributo di cui sopra e nei termini previsti di cui all'art.12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenuti i contributi di entrambi gli Enti (Contributo ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est, nota prot. 2019/B.B2.04.01781; Contributo ASL VCO, nota prot. 43630/19-SISP del 10.07.2019).

\*\*\*\*\*

La sottoscritta geol. Sabrina Casucci, in qualità di Organo Tecnico, istituito ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., con Determina n. 5 del 07.10.2019, redige il presente documento quale contributo all'Autorità competente del Comune di Vogogna, al fine di emettere il provvedimento conclusivo della fase di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Parziale n. 2 al PRGC vigente in oggetto.

Tale documento costituisce l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Comunale (O.T.C.).

## 1.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: CRITERI E INDICATORI DA VALUTARE

- Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati concernente *“La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”*
- D.Lgs. 152/2006 *“Norme in materia ambientale”*
- D.Lgs. 4/2008 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006”*
- D.Lgs. 128/2010 *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*
- L.R. 40/1998 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*
- D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia ambientale di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*
- D.G.R. n. 21-892 del 12 gennaio 2015 *Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo “Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”*
- D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 – *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).*

La verifica di assoggettabilità deve avvenire sulla base dello schema informativo indicato all'Allegato 1 del D.Lgs. 4/2008 *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”* dove si prevede di tener conto, in particolare, degli aspetti fondamentali del Piano e delle caratteristiche degli impatti e delle aree interessate.

## 2.0 DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

Al fine della redazione del presente rapporto istruttorio, sono stati consultati:

- Proposta di Progetto Unitario di Coordinamento Addensamento Commerciale A5, a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni con la collaborazione dell'arch. Marco Maggia:
  - Elaborato A *“Relazione”*; Tavola 1 *“Corografia”*, sc. 1:20.000; Tavola 2 *“Planimetria stato di fatto”*, sc. 1:2.000; Tavola 3 *“Planimetria generale interventi previsti nello scenario a progetto”*, sc. 1:2.000; Tavola 4 *“Pianificazione comunale: stralcio PRGC vigente, stralcio carta di sintesi pericolosità geomorf. ed idoneità all'utilizz. urbanistica”*, sc. 1:2.000;
  - D.C.C. 56 del 18.11.2018 avente per oggetto *“Adesione definitiva progetto unitario di coordinamento località Masone”*;
  - Parere favorevole della Provincia del VCO relativo al riconoscimento di un addensamento commerciale extraurbano (arteriale) A5 reso con D.G.P. n. 250 del 28.09.2011;

- Adozione dei criteri di cui all'art. 8, c. 3, D.Lgs. 114/1998 – Revisione 1, settembre 2012, a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni: Elaborato E “Relazione”; Tav. E1a-E1b-E1c “L.R.28/99 – Individuazione attività commerciali e pubblici servizi, sc. 1:2.000; Tav. E2a-E2b “L.R. 28/99 - Delimitazione Addensamenti commerciali”, sc. 1:2.000; Elaborato E3 “Allegato normativo”; Presa d’atto (classificazione n. 009.020.020, protocollo 0016151/DB1607 del 12.11.2012) della Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive, dei criteri assunti dal Comune di Vogogna ex art. 8, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali;
- Adozione dei criteri di cui all'art. 8, c. 3, D.Lgs. 114/1998 – Revisione 2, giugno 2013, a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni. Elaborato E-Rev2 “Relazione” Tav. E2a-Rev2 “Delimitazione Addensamenti e localizzazioni commerciali”, sc. 1:2.000; Elaborato E3-Rev2 “Allegato normativo”; Presa d’atto (classificazione n. 9.20.20/13/2013C, protocollo 1879/DB1607 del 19.02.2014) della Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive, dei criteri assunti dal Comune di Vogogna ex art. 8, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali;
- Valutazione ex ante (2013) per il riconoscimento di localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2, a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni:
  - Elaborato Ea “Relazione Illustrativa”; Tav. EA1 “Corografia”, sc. 1:25.000; Tav. EA2 “Viabilità e accesso localizzazione L2”, sc. 1:2.000; Tav. EA3 “Stralcio PRGC”, sc. 1:2.000;
  - Parere favorevole della Provincia del VCO relativo al riconoscimento di una localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2 reso con D.G.P. n. 72 del 24.05.2013;
- Progetto Preliminare VP2:
  - Documenti di Piano, datati marzo 2019, a firma a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni. Elaborato A-VP2 “Relazione illustrativa”; Elaborato B-VP2 “Modifiche ed integrazioni alle N.T.A.”; Elaborato C-VP2 “Raffronto P.R.G.C. vigente/VP2; Elaborato D-VP2 “Aggiornamento schede All. 2/3 (Circ. Reg. n. 16/URE-1989); TAV. P2a-VP2 “Zonizzazione”, sc. 1:2000; TAV. P2b-VP2 “Zonizzazione”, sc. 1:2000; TAV. P2c-VP2 “Zonizzazione”, sc. 1:2000; TAV. B2a-VP2 “OO.UU. 1a esistenti”, sc. 1:2000; TAV. B2b “VP2: OO.UU. 1a esistenti”, 1:2000;
  - Elaborato E-VP2 “Verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il Piano di Zonizzazione Acustica”, datato marzo 2019, a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni e del dott. geol. Paolo Marangon;
  - Relazione geologico-tecnica, datata aprile 2019, a firma del dott. geol. Francesco D’Elia;
  - Elaborato VAS-VP2 “Documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica”, datato marzo 2019, a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni con la collaborazione del dott. agr. Monica Ruschetti;
- Contributo ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est, nota prot. 2019/B.B2.04.01781;
- Contributo ASL VCO, nota prot. 43630/19-SISP del 10.07.2019.

La documentazione prodotta dal Comune risulta redatta in conformità a quanto richiesto dall’Allegato 1 al D.Lgs. 4/2008 e s.m.i..

### **3.0 DESCRIZIONE E CONTENUTO DELLA VARIANTE PARZIALE (VP2) AL PRGC VIGENTE**

Come indicato nella documentazione prodotta dagli estensori del Piano, la VP2 si è resa necessaria in quanto l’A.C., *da un lato, deve provvedere all’adeguamento alla L.R. 28/99 in materia di commercio,*

*dall'altro, intende dare esito positivo ad alcune segnalazioni e/o richieste avanzate da cittadini che richiedono modifiche di portata minima al Piano.*

In sintesi gli obiettivi generali della Variante consistono in:

- adeguamento del Piano alle normative sul commercio (Decreto Legislativo n. 114/98, L.R. 28/1999 e s.m.i., Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.);
- stralcio o riduzione di aree edificabili di completamento residenziale, non attuate, che vengono inglobate nel tessuto edificato (stralcio area di completamento C52, riduzione area di completamento C21, stralcio area di completamento C15 in quanto attuata);
- individuazione di tre nuove aree di completamento residenziale, limitrofe al tessuto edificato di "Calami" ed organicamente collegate ad esso e non a carattere lineare (area C60, area C61, area C62);
- riduzione di superficie di n. 2 aree produttive (porzioni localizzate in area geologicamente inidonea all'edificazione): aree D2-1, D2-2.

In merito all'adeguamento alla L.R. 28/1999 e s.m.i., si ritiene opportuno precisare quanto segue:

- i Comuni sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina in materia di commercio, in linea con quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 della L.R. 28/1999, secondo i criteri di cui all'allegato A) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003, dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006 e dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;
- nell'Allegato B della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i., il Comune di Vogogna è stato classificato quale "Comune Minore" non ricadente in alcuna area di programmazione commerciale;
- il Comune di Vogogna, attraverso la VP6, approvata con D.C.C. n. 11 in data 31.5.2002, aveva provveduto all'adeguamento del proprio PRGC alla disciplina in materia di commercio in riferimento alla sola D.C.R. del 1999;
- il successivo PRGC del Comune di Vogogna è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 12-12661 del 30.11.2009 e, di conseguenza, il riferimento normativo su cui si basa il provvedimento di approvazione regionale è costituito dai soli indirizzi di cui alla D.C.R. del 2003, superata dalla D.C.R. del 2006, così come modificata dalla D.C.R. del 2012;
- le previsioni in materia commerciale dello strumento pianificatorio non risultano pertanto conformi alla normativa vigente, necessitando di un nuovo adeguamento;
- prima dell'adeguamento alla normativa sul commercio, i Comuni devono provvedere all'adozione dei *"criteri comunali di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale"*. Mediante l'approvazione dei "criteri", i Comuni effettuano il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali (zone attuali e potenziali di insediamento delle attività commerciali) che costituisce poi parte integrante e sostanziale dell'adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale;
- il Comune di Vogogna, dopo avere espletato la fase di convocazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale, ha proceduto all'adozione dei suddetti "criteri comunali" con D.C.C. n. 16 del 07.05.2012; nell'ambito di tale procedura, il Comune ha sostanzialmente confermato le zone di insediamento commerciale previste dall'adeguamento della VP6 e dal PRGC del 2009, riconoscendo ed individuando:
  - un Addensamento Storico Rilevante A.1 nell'area centrale del capoluogo;

- un Addensamento commerciale extraurbano A.5, in fregio all'intersezione tra la SP166 e la SP66 (località Masone), a ridosso del confine con il Comune di Piedimulera (l'area delimita zone con destinazione d'uso terziaria) e della rotatoria di svincolo della S.S. 33 del Sempione.

Le Localizzazioni commerciali urbane non addensate L.1 non vengono individuate cartograficamente prevedendone però la possibilità di riconoscimento in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 15 della D.C.R. del 2012, sempre che lo strumento urbanistico generale vigente preveda le destinazioni d'uso "commercio al dettaglio" in aree potenzialmente idonee, nel rispetto dei parametri regionali di cui all'art. 14 della citata D.C.R.;

- il riconoscimento dell'addensamento A.5, in osservanza di quanto disposto dalla citata D.C.R. del 2006, ha richiesto al Comune un apposito Progetto Unitario di Coordinamento (PUC) indicatore di: esigenze infrastrutturali; organizzazione funzionale dell'intera area in ordine al sistema della viabilità degli accessi e al soddisfacimento del fabbisogno di posti auto. Il PUC (nel seguito PUC/20111), acquisito il parere della Provincia reso con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 250 del 28.09.2011, è stato approvato con D.C.C. n. 56 del 18.11.2011;
- l'adozione dei "criteri" è soggetta a procedura di verifica da parte del competente Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale della Regione Piemonte. Tale fase di verifica ha determinato la rettifica del perimetro dell'addensamento A.5 mediante lo stralcio di una porzione di territorio a destinazione commerciale da riconoscersi quale localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L.2. Il perimetro della L.2 corrisponde al perimetro dell'area per insediamenti commerciali, direzionali e turistico/ricettivi di nuovo impianto (Art. 3.4.2. NTA) siglata "CD1" nel vigente PRGC;
- i "criteri" sono stati quindi rielaborati e riadottati con D.C.C. n. 45 del 05.10.2012 (Revisione 1). Il competente Settore regionale, esaminata la nuova stesura dei "criteri", ha provveduto alla "presa d'atto" in data 12.11.2012 prot. 0016151/DB1607 con conseguente archiviazione;
- il Comune, ai fini del riconoscimento della localizzazione L.2, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 114/1998, della Legge Regionale 28/1999, nonché dell'art. 14, c. 4, lett. b), punto 1), della D.C.R. 191 – 43016 del 20.11.2012, ha effettuato una Valutazione "ex ante" (preliminare) degli aspetti economici, strutturali, territoriali e sociali dell'intero comune, nel rispetto dei principi, dei riferimenti metodologici ed operativi di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dei contenuti degli articoli della "Parte seconda. Criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale" della suddetta D.C.R., con particolare riguardo agli articoli 26 e 27 in ordine alla viabilità, traffico e compatibilità ambientali. Coprendo la L.2 una superficie inferiore ai mq. 25.000 non si è reso necessario il preliminare accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli artt. 11 e 15 della L. 241/1990. La suddetta Valutazione è stata trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 28.03.2013 (prot. prov. 11466), la quale ha espresso parere positivo con D.G.P. n. 72 del 24 maggio 2013, facendo proprie argomentazioni, indicazioni e prescrizioni contenute nella relazione istruttoria del Servizio Pianificazione territoriale e Infrastrutture.

E' importante sottolineare che alla Valutazione "ex ante" è stato allegato il PUC/2011, il quale, redatto sulla base del perimetro delineato nella prima versione dei "criteri", comprendente, sotto la sigla dell'addensamento A.5, tutta la porzione territoriale che successivamente è stata suddivisa tra A.5 e L.2, si era già fatto carico di analisi, verifiche e valutazioni in ordine a viabilità, traffico e compatibilità ambientale;

- in seguito al riconoscimento della localizzazione L.2, il Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, art. 8, comma 3, dalla L.R. 12.11.1998 e dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, ha proceduto con una seconda revisione dei "Criteri" (Revisione 2), approvata con D.C.C. n. 27 del 27.07.2015 ("presa d'atto", con conseguente archiviazione, in data 19.02.2014 prot. 1879/DB1607 da parte della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale);
- l'approvazione dei criteri comunali in materia di programmazione commerciale e il riconoscimento della localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L.2, approvati con la D.C.C.

soprarichiamata, comporta l'adeguamento dello strumento urbanistico tramite Variante al Piano Regolatore Generale Vigente secondo le procedure stabilite dall'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 114/1998 e dell'art. 4 della L.R. 28/1999 e s.m.i., nel rispetto dei disposti dell'art. 29, comma 3, della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 così come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012.

In particolare la VP2 non prevede modifiche alla localizzazione ed ai dati quantitativi delle aree a destinazione commerciale previste dal vigente PRGC ma si limita ad integrare gli elaborati del Piano con l'individuazione delle perimetrazioni delle localizzazioni (L.2) e degli addensamenti commerciali (A.1 e A.5), nonché con modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione.

In riferimento alle modifiche ed integrazioni alla Normativa di Attuazione, si evidenzia che la Variante:

- introduce il nuovo articolo 3.4.0. riguardante la tipologia delle strutture distributive, con gli opportuni richiami normativi;
- all'art. 3.4.2 introduce, anche sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria provinciale per il riconoscimento della L.2, specifiche misure di mitigazione dei possibili impatti generabili nell'attuazione dell'area CD1 e fornisce indicazioni su altre misure che il PUC e il PEC previsti per l'area (quest'ultimo reso obbligatorio dalla VP2 stessa) dovranno approfondire sulla base del maggiore dettaglio degli strumenti stessi;
- integra l'art. 3.2.3. (Aree residenziali di completamento) con il nuovo p.to 9 (Disposizioni speciali per le Aree "C" individuate dalla Variante Parziale VP2) che contiene misure volte ad un più attento inserimento ambientale e alla mitigazione di eventuali impatti negativi generabili dalle nuove previsioni insediative;
- integra l'art. 5.3.1. (Limitazioni agli interventi in aree soggette a dissesto) con un richiamo, per le aree oggetto della VP2, ai contenuti della specifica Relazione Geologico-tecnica che correda la Variante.

La Variante, come desunto dall'Elaborato VAS-VP2, a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni con la collaborazione del dott. agr. Monica Ruschetti:

- *interessa superfici interne o limitrofe al tessuto urbano edificato;*
- *non determina impatti significativi sulle diverse componenti ambientali e, quando presenti, risultano, comunque, limitati per il numero degli interventi previsti e per la loro dispersione e localizzazione nel territorio comunale;*
- *in ordine alle componenti infrastrutturali (rifornimento idrico, smaltimento reflui ecc.), rispetto al PRGC vigente, non comporta un reale incremento della capacità insediativa;*
- *non risulta rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.*

#### **4.0 PROCEDIMENTO DI VERIFICA - CONTRIBUTI PERVENUTI - SINTESI DEGLI ELEMENTI RILEVATI**

La Variante in analisi riguarda limitati interventi sul territorio che, per localizzazione e tipologia, possono fare ragionevolmente escludere l'insorgenza di possibili effetti cumulativi.

Tuttavia, dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, quale supporto tecnico - scientifico al processo di VAS, sono emerse alcune osservazioni.

ASL VCO, nota prot. 43630/19-SISP del 10.07.2019 (riportata in allegato), ritiene che non debba procedersi alla fase di Valutazione ambientale di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. solo a seguito di verifica dei possibili impatti ambientali (rumore, inquinamento atmosferico, sicurezza per pedoni e ciclisti, incidentalità ...) indotti dagli insediamenti A.5 e L.2, nonché degli impatti derivanti del fabbisogno energetico e conseguente realizzazione di impianti di produzione di energia.



ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est, con nota prot. 2019/B.B2.04.01781, riportata in allegato, chiede documentazione integrativa all'elaborato VAS-VP2 in assenza della quale, in applicazione del principio di precauzione, ritiene opportuno che la Variante sia assoggetta alla fase di Valutazione ambientale di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs... 152/2006 e s.m.i.; in particolare, rileva:

- l'assenza della seguente documentazione:
  - stralci della Carta di pericolosità ed idoneità all'utilizzazione urbanistica delle aree A.5 e L.2;
  - stralci delle previsioni dei PRGC dei Comuni di Pieve Vergonte e Piedimulera in prossimità delle aree A.5 e L.2;
  - indicazioni esplicite sulla presenza o assenza di fasce di rispetto ex art.94 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nelle aree soggette a variante e in un intorno significativo;
- *la necessità di cointeressare al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS lo/gli enti gestori della Rete Natura 2000 insistenti sul territorio del Comune e/o dei Comuni adiacenti in considerazione della prossimità o inclusione delle aree varianti rispetto alle ZPS Val Grande e Fiume Toce e al SIC Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola;*
- che i possibili impatti diretti, indiretti, sinergici e cumulativi sulle componenti aria, rumore, acqua, sulle componenti biologiche e sulla salute umana indotti dall'attuazione (completa o parziale) dell'insediamento commerciale della Masone (L.2 e A.5), non sono stati trattati nella documentazione di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che sarebbe stato necessario svolgere il procedimento di VAS entrando nel merito dei possibili impatti delle previste localizzazioni commerciali (comunque definite), integrando o riproducendo le verifiche e valutazioni pregresse su traffico, viabilità e compatibilità ambientale (A-VP2, p.12) e considerando le trasformazioni commerciali congiuntamente alle altre previsioni varianti, con evidenza della mancanza di alternative di riuso e delle misure di compensazione del consumo di suolo indotto previsto, che assomma a circa 40.000 mq di aree prative;
- la necessità di valutare attentamente le possibili ricadute ambientali dell'insediamento commerciale sulla Z.P.S. Fiume Toce e sul S.I.C. Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola;
- che le previsioni C60, C61 e C62 andrebbero possibilmente rilocalizzate in aree di riuso o stralciate o adeguatamente compensata la perdita di suolo, in caso di attuazione per mancanza di alternative;
- che le ortofoto AGEA 2015 e le immagini Google Maps©2019 evidenziano che, nello stato di fatto, l'area C61 risulta edificata (piazzale) in misura eccedente i limiti concessi dal P.R.G.C. nei tessuti edilizi saturi, con conseguente necessità di compensarne il relativo consumo di suolo;
- come sia auspicabile, relativamente al rumore, ai fini di un'omogeneizzazione ai sensi dell'art. 2.5 della D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001 (Criteri per la classificazione acustica del territorio), una revisione del Piano di Zonizzazione Acustica che faccia corrispondere a ogni singola e specifica destinazione d'uso una sola classe acustica;
- relativamente al consumo di suolo, la necessità di rivederne i calcoli alla scala di Piano nonché di rivalutarne gli impatti e le conseguenti misure di mitigazione e compensazione.

## 5.0 VALUTAZIONI IN ORDINE ALLE PROBLEMATICHE RILEVATE

**Visti** i contenuti dell'Elaborato VAS-VP2 "Documento Tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ", a firma degli Architetti Luigi Bovio – Milena Gibroni con la collaborazione del dott. agr. Monica Ruschetti.

**Verificati** i contenuti della proposta di Variante di Piano e gli ambiti di intervento.

**Analizzato** nel dettaglio e considerato il contenuto e le osservazioni espressi nei contributi di ARPA Piemonte e ASL VCO, soggetti competenti in materia ambientale, sopra sintetizzati, nonché allegati al presente rapporto.

**Richiamato** che la “verifica di assoggettabilità” è attivata al solo scopo di valutare se piani o programmi possano avere un impatto significativo sull’ambiente e debbano essere sottoposti alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.

**Preso atto** che è stata verificata la coerenza delle previsioni di Piano rispetto alla pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al Piano Territoriale Regionale (art. 31 N.T.A.) e al Piano Paesaggistico Regionale.

**Si formulano** le seguenti considerazioni e raccomandazioni da prendere in considerazione nell’ambito delle ulteriori fasi di definizione della Variante di Piano, al fine di garantirne un’adeguata compatibilità territoriale ed ambientale.

#### Rete Natura 2000

In riferimento alla necessità di interpellare la Provincia del Verbano Cusio Ossola quale autorità competente nel procedimento di Valutazione di Incidenza, si argomenta quanto segue:

- i progettisti hanno verificato che le previsioni di Piano sono ubicate esternamente ai limiti della ZPS IT1140017 (Fiume Toce) e del SIC IT1140006 (Greto T.te Toce tra Domodossola e Villadossola); gli intenti di Piano più prossimi sono rappresentati dall’Addensamento commerciale A.5 e dalla Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L.2, previsti in località Masone, separati dalle aree della Rete Natura 2000 dalla Strada Statale 33 del Sempione; il limite del SIC e della ZPS corrisponde al limite della suddetta infrastruttura.
- le previsioni A.5 e L.2:
  - ✓ non comportano alcuna modifica di destinazione d’uso rispetto al PRGC vigente;
  - ✓ per localizzazione, non si rapportano direttamente con i siti della Rete Natura 2000, essendo frapposta, tra gli stessi, un’infrastruttura rilevante, in termini di estensione e transito veicolare.

Considerato, tuttavia, che ad oggi non sono prevedibili le tipologie e le dimensioni delle attività commerciali da insediare in corrispondenza della L.2, **si raccomanda di interpellare l’Ente Gestore della Rete Natura 2000 nelle successive fasi procedurali alle quali dovrà essere sottoposta detta Localizzazione (PUC e PEC), al fine di stabilire se l’intervento debba essere sottoposto o meno a Valutazione d’Incidenza.**

#### Previsioni A.5 e L.2

In ordine alle problematiche evidenziate rispetto alle previsioni **A.5 e L.2**, si fa presente che, in linea con quanto stabilito dall’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per evitare duplicazioni delle valutazioni, nella documentazione di Variante è stato fatto rimando alle verifiche e valutazioni su traffico, viabilità e compatibilità ambientale (art. 27, comma 1, D.C.R. n. 59-10831) eseguite nell’ambito della proposta di PUC per l’addensamento commerciale extraurbano arteriale A.5, relativo alla porzione territoriale successivamente suddivisa in A.5 e L.2, redatta dagli stessi urbanisti incaricati della VP2 stessa, in collaborazione con l’arch. Marco Maggia; nel seguito, per completezza informativa, si riportano gli elementi salienti del documento:

- la zona di insediamento commerciale (nonché direzionale e turistico-ricettivo) individuata nel territorio comunale dal PRGC vigente, è posta in fregio all’intersezione tra la SP166 e la SP66 (sistema principale), a ridosso del confine con il Comune di Piedimulera. Nell’area è inoltre presente uno svincolo di connessione con la S.S. 33 (sistema primario), che garantisce i collegamenti con la rete infrastrutturale esistente;
- l’area, un tempo prevalentemente produttiva, negli ultimi anni ha visto l’insediamento di attività commerciali e turistico-ricettive il cui concentramento in zone periferiche consente la progressiva liberazione delle aree insediate all’interno del tessuto residenziale. L’intento dell’A.C., con il progetto dell’Addensamento Commerciale ex A.5, è quello di limitare il consumo di suolo grazie all’occupazione da parte delle future attività insediabili delle aree interstiziali (cfr. Relazione proposta di PUC pag. 32);
- sono state verificate le condizioni della rete infrastrutturale comunale, evidenziando situazioni critiche in vista del potenziale aumento di traffico indotto dall’apertura di nuove attività nell’ambito dell’Addensamento ex A.5, per il superamento delle quali sono stati previsti i seguenti interventi:

- INTERVENTO A: riqualificazione dello spartitraffico presente sulla SP166 con il contestuale ampliamento della sede stradale da ottenersi mediante la ridefinizione dei parcheggi posti sul lato orientale dell'asse al fine di far fronte, in particolar modo, ai volumi di traffico indotti dall'apertura di una grande struttura di vendita;
- INTERVENTO B: miglioramento dell'intersezione critica tra la SP166 e Via Provinciale mediante la trasformazione della stessa in rotonda, tenendo in debita considerazione le previsioni della pianificazione provinciale per quanto attiene alla presenza di piste ciclabili; allo stato attuale, l'immissione diretta e la presenza della galleria limitano le condizioni di visibilità e sicurezza.

Il PUC prevede la realizzazione degli interventi A e B a corredo di eventuali richieste di autorizzazioni commerciali di Grandi Strutture di Vendita e la loro valutazione nell'ambito dello stesso procedimento autorizzativo dai competenti componenti della conferenza dei servizi. Per quanto concerne le possibili autorizzazioni di Media Struttura di Vendita, il PUC stabilisce che potranno essere soggette a singole richieste puntuali (per esempio segnaletica e/o sistemazione degli accessi), concordate tra il Comune ed il proponente.

In ordine al sistema di accessi delle nuove attività, viene proposto di prevedere, ove possibile, l'obbligo di svolta a destra per l'immissione sulla SP166;

- le analisi e le verifiche degli impatti legati all'Addensamento Commerciale ex A.5 sono state effettuate considerando l'area di studio composta dal sistema viario schematizzato nella successiva Figura 1, comprendente n. 7 intersezioni principali (di seguito detti NODI) e n. 7 punti di attrattività (CAPISALDI);
- per poter misurare gli spostamenti origine/destinazione nelle ore di punta pomeridiane, nella rete di prossimità dell'intersezione SP166 – SP66, sono state effettuate rilevazioni dei flussi di traffico, nella fascia oraria compresa tra le 17.00 e le 19.00, nei giorni 21 e 22 Gennaio 2011 (Venerdì e Sabato), con rilevatori automatici radar a microonde, modello *tech tronic*, e con rilievi manuali dei valori assoluti e percentuali di svolta alle singole intersezioni (cfr. Figura 1). L'ora di maggior traffico, espressa in veicoli equivalenti, (1 mezzo pesante = 2 mezzi leggeri), è risultata cadere dalle 17.00 alle 18.00 di Venerdì 21 Gennaio 2011, assunto quale scenario di riferimento allo stato di fatto - SDF (cfr. Figura 2);



**Figura 1.** Schema della rete viaria considerata nel PUC; posizionamento delle macchine contatraffico.





**Figura 3. Distribuzione dei flussi veicolari – Scenario PRJ.**

- effettuato il calcolo del traffico indotto, è stata verificata la rete stradale. Il funzionamento delle aste nei differenti scenari è stato confrontato attraverso i livelli di servizio Los (Highway Capacity Manual HCM, edito dall'American Association of State Highway Officials AASHO) delle singole aste componenti la rete (cfr. Figura 4 e Figura 5). I LOS degli assi stradali non subiscono variazioni di rilievo: solo i tratti C/NODO 3 e A/NODO 5, nel caso limite di occupazione della rete, passano da LOS C a LOS D. Nel complesso, la situazione rimane sostanzialmente invariata e l'aumento dei flussi, dovuto al traffico indotto dagli insediamenti commerciali, risulta sostenibile dalla rete viaria. Il LOS E è condizione accettabile di funzionamento secondo l'art. 26 della DCR 59/2006 in relazione alle condizioni limite considerate;



**Figura 4. Mappa dei LOS – Scenario SDF.**



**Figura 5.** Mappa dei LOS – Scenario PRJ.

- è stata quindi verificata la funzionalità di tre rotatorie (NODO 2, NODO 5 e futuro NODO 1) utilizzando i dati di traffico provenienti dalla simulazione dello scenario PRJ. Le simulazioni, effettuate attraverso il software GIRABASE, hanno riscontrato, anche nello scenario a progetto, che le rotatorie risultano in grado di sostenere il traffico indotto dall'Addensamento Commerciale in quanto i singoli bracci conservano sempre una riserva di capacità superiore al 60%, senza il verificarsi di code e tempi d'attesa;
- nell'analisi di compatibilità ambientale (capitolo 4), valutati i potenziali impatti sulle componenti paesaggio, aria e rumore, sono state individuate le seguenti azioni generali di mitigazione confluite nella normativa della VP2 (art. 3.4.2):
  - sia verso nord che verso sud sarà opportuno prevedere la formazione di cortine alberate su fasce di rispetto verdi lungo le viabilità principali;
  - i parcheggi dovranno possibilmente garantire il massimo di permeabilità.

L'esame da parte della scrivente, della proposta di PUC, della successiva Valutazione "ex ante", nonché dei pareri espressi dagli Enti competenti nell'ambito dei relativi procedimenti, ha evidenziato le seguenti principali criticità:

- accesso all'area del PRGC vigente denominata "CD1";
- necessità di una progettazione definitiva per la valutazione dell'effettiva fattibilità della realizzazione della rotonda all'intersezione tra la SP169 e la SP69.

Si ritiene che tali criticità potranno essere approfondite e risolte nelle fasi procedurali successive in quanto la Localizzazione commerciale L.2, allorché verrà determinato il tipo di attività da insediare, dovrà essere sottoposta a specifico PUC, mediante revisione/integrazione del PUC/2011, e a Strumento Urbanistico Esecutivo (artt. 43 e 44 L.R. 56/77 e s. m. e i), i quali contempleranno analisi ambientali di maggior dettaglio calate sulle effettive attività insediabili e dalle quali discenderanno le indicazioni progettuali relative per le successive fasi di attuazione.

**I suddetti strumenti dovranno esplicitare, sulla base di una progettazione più dettagliata, le caratteristiche progettuali degli insediamenti stessi (organizzazione di parcheggi ed accessi, percorsi pedonali/ciclabili, interventi di sistemazione a verde e dell'arredo urbano, fabbisogno energetico,**

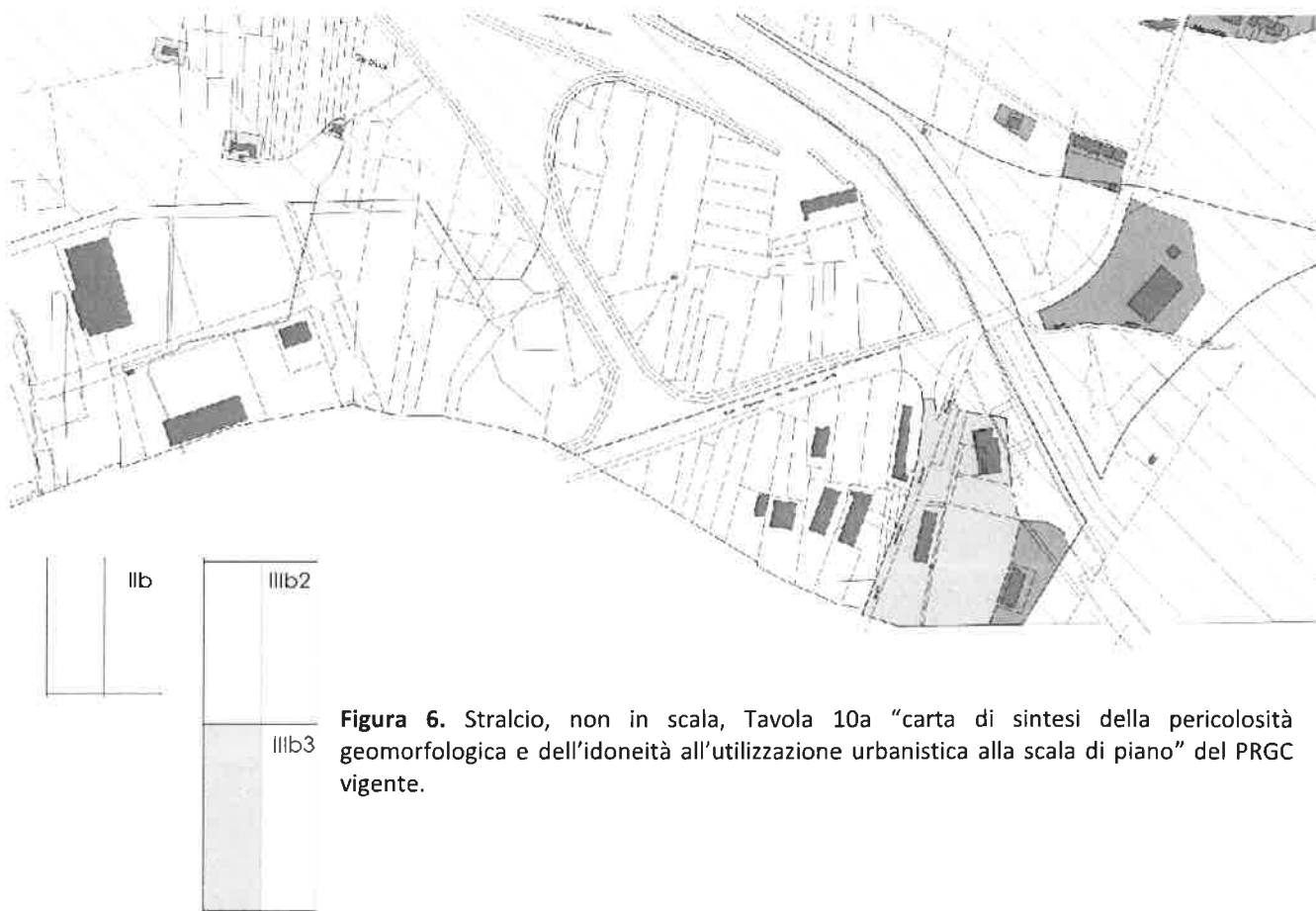


impianti condizionamento, ... ), gli effetti ambientali diretti ed indiretti indotti dai potenziali insediamenti commerciali realizzabili (contesto ambientale, coerenze ed integrazioni rispetto al contesto edificato), le azioni per impedire, ridurre e/o compensare gli eventuali impatti ambientali significativi, nonché indicare i soggetti coinvolti, le modalità e le tempistiche per la realizzazione delle opere previste. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla risoluzione delle criticità sopra evidenziate.

Sintesi pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica

L'esame della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica alla scala di piano (sc. 1:2.000) del PRGC vigente (cfr. Figura 6), resa disponibile dall'Amministrazione, attraverso il proprio portale istituzionale, ha evidenziato che:

- la perimetrazione di cui alla L.2 insiste sulla classe IIb2;
- la perimetrazione di cui all'Addensamento A.5 insiste sulle classi IIb e IIb3.



**Figura 6.** Stralcio, non in scala, Tavola 10a "carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica alla scala di piano" del PRGC vigente.

Per le aree di cui alla sottoclasse IIb, l'attuazione di determinati interventi urbanistici viene subordinata a specifiche indagini e/o alla realizzazione di opere di riassetto, tese all'eliminazione e/o alla mitigazione del rischio, in accordo con le indicazioni del "CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITA' NELLE AREE ASCRITTE ALLA SOTTOCLASSE IIb (B2, B3, B4) DELLA ZONIZZAZIONE GEOLOGICOTECNICA DI SUPPORTO AL NUOVO P.R.G.C."

### Comuni contermini e fasce di rispetto

In riferimento alle previsioni dei Comuni contermini, nel PUC è stata verificata la coerenza delle previsioni relative al commercio in località Masone rispetto alla zonizzazione urbanistica del Comune di Piedimulera, non riportate negli elaborati della VP2.

In riferimento, invece, all'eventuale presenza di fasce di rispetto, l'esame della documentazione del PRGC vigente, resa disponibile dall'Amministrazione, attraverso il proprio portale istituzionale, non ha evidenziato interferenze.

### Previsioni C60, C61 e C62

In riferimento alle suddette previsioni:

- la documentazione di Piano e di VAS evidenzia la sostanziale coerenza rispetto alla pianificazione sovraordinata, la presenza di urbanizzazioni e del vincolo paesaggistico ai sensi del D.L. n. 42/2004 -Codice dei Beni Ambientali, lettera c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua;
- la documentazione di VAS non ha evidenziato impatti significativi prevedibili a seguito dell'attuazione delle suddette previsioni; in ogni caso, la normativa di Piano declina all'art. 3.2.3 gli elementi di mitigazione attuabili per minimizzare gli impatti indotti dalle trasformazioni;
- l'area C61, da quanto desumibile dall'esame dell'Ortofoto AGEA 2015 e delle immagini Google Maps©2019, pare, in quanto non chiaramente visibile su tali supporti cartografici, caratterizzata dalla presenza di un piazzale in gran parte sterrato e non impermeabilizzato; si fa presente che il rapporto di permeabilità del suolo è appositamente normato all'art. 3.2.3 delle NTA.

## **6.0 CONCLUSIONI**

**Vista** la documentazione prodotta dal Comune di Vogogna a corredo della Variante VP2.

**Visto** quanto emerso in fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, i contributi dei quali sono sintetizzati al precedente paragrafo 4 e allegati integralmente al presente documento.

**Tenuto conto che** la verifica di congruità delle previsioni di Piano rispetto all'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. (cfr. Elaborato A-VP2, pag. 24), ha evidenziato che la VP2:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c/d) non incrementa né riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale);
- f) non incrementa le superfici territoriali previste dal PRG vigente, relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

**Tenuto conto che** la VP2 propone un numero limitato di interventi distribuiti sul territorio comunale che interessano specificatamente le aree di fondovalle caratterizzate dalla presenza dei principali insediamenti residenziali e produttivi.

**Preso atto che** le nuove previsioni insediative oggetto della variante interessano aree interne o contigue a nuclei edificati dotate di opere di urbanizzazione primarie collegate funzionalmente con quelle comunali.



**Considerato che** l'analisi condotta, attraverso le fonti ad oggi disponibili, non ha evidenziato l'insorgenza di impatti negativi significativi connessi con l'attuazione delle previsioni di Piano e ha verificato che gli eventuali impatti, con le opportune mitigazioni, sono tali da non alterare significativamente il valore e la vulnerabilità dell'ambito considerato.

**Considerato** che la compatibilità ambientale con i valori paesaggistici tutelati sarà da valutarsi nell'ambito delle successive fasi di progettazione.

**Rilevato** inoltre che l'analisi ambientale condotta nell'ambito della VP2 sarà ulteriormente dettagliata nelle fasi procedurali successive in quanto la localizzazione commerciale L2 dovrà essere sottoposta a Progetto Unitario di Coordinamento (PUC) e a Piano Esecutivo Convenzionato (PEC artt. 43 e 44 L.R. 56/77 e s.m.i., previsto dall'art. 3.4.2. delle NTA del PRGC).

Tutto ciò premesso il presente O.T.C. (Organo Tecnico Comunale) ritiene di poter proporre:

#### **L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**del Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 2 al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 56/1977 s.m.i., nel rispetto delle raccomandazioni riportate al precedente paragrafo 5 (Rete Natura 2000, Previsioni A.5 e L.2), da attuarsi nelle fasi procedurali successive di cui al Progetto Unitario di Coordinamento (PUC) e al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC artt. 43 e 44 L.R. 56/77 e s.m.i., previsto dall'art. 3.4.2. delle NTA del PRGC).**

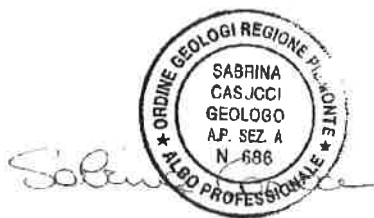
Atteso che la conclusione del procedimento di verifica preventiva, comprese le motivazioni dell'eventuale mancato esperimento della Fase di Valutazione e le prescrizioni ritenute necessarie, dovranno essere messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Ente, si ritiene opportuno farne oggetto di specifica comunicazione ai soggetti consultati.

Si evidenzia, inoltre, l'opportunità che il provvedimento di adozione e/o approvazione definitiva della Variante Parziale n. 2 al PRGC dia atto della determinazione di esclusione della Valutazione nonché del recepimento delle condizioni e delle prescrizioni fissate.

*Stresa, 11/11/2019*

L'ORGANO TECNICO COMUNALE

**geol. Sabrina Casucci**



## **ALLEGATI**

Contributo ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – Attività di Produzione Nord Est, nota prot. 2019/B.B2.04.01781

Contributo ASL VCO, nota prot. 43630/19-SISP del 10.07.2019

**TRASMISSIONE VIA PEC**

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.  
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

2019/ B.B2.04.01781  
K13\_2019\_01781

Spett.le  
Comune di Vogogna  
Via Nazionale, 150  
28805 Vogogna VB

[comune.vogogna@legalmail.it](mailto:comune.vogogna@legalmail.it)

*Rif. prot. com. n.3634 del 17.6.2019, prot. ARPA n.54304 del 18.6.2019*

Oggetto: Comune di Vogogna (VB) – Variante ex art. 17, comma 5, L.R.56/1977 e s.m.i. – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del d.lgs.152/2006 e s.m.i..

Con riferimento al procedimento in oggetto ed al fine di rendere alle Amministrazioni chiamate ad esprimersi in sede di decisione finale la consulenza ed il supporto tecnico-scientifico di cui all'art. 2, comma 3, ed all'art. 4, comma 1, lettera b della L.R. 26 settembre 2016 n.18, *Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)*, Arpa Piemonte formula le proprie osservazioni di competenza come da relazione allegata.

A fronte di eventuali necessità di approfondimento che dovessero emergere nel corso del procedimento potranno essere presentati ulteriori contributi scritti.

Distinti saluti

Il Dirigente Responsabile  
dell'Attività di Produzione Nord Est  
dott.ssa Anna Maria Livraga  
(firma digitale)

*All.cit.*  
AML/PDE/pde

Responsabile dell'istruttoria del procedimento:  
Paolo Demaestri, tel. 0323882272, email [p.demaestri@arpa.piemonte.it](mailto:p.demaestri@arpa.piemonte.it)

**ARPA Piemonte**  
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
**Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est**  
**Attività di Produzione Nord Est**  
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830  
E-mail: [dip.nordest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@arpa.piemonte.it) - PEC: [dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST  
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

*Rif. prot. com. n.3634 del 17.6.2019, prot. ARPA n.54304 del 18.6.2019*

**OGGETTO:**

**Comune di Vogogna (VB) – Variante ex art. 17, comma 5, L.R.56/1977 e s.m.i. –  
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.**

**FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA  
AMBIENTALE**

|                                    |                                                                                                               |                                |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Redazione</b>                   | <b>Funzione: coll. tecnico prof. senior<br/>Nome: Paolo Demaestri</b>                                         | <b>Data:<br/>15.7.2019</b>     | Firmato elettronicamente da<br>Paolo Demaestri    |
|                                    | <b>Funzione: coll. tecnico professionale<br/>Nome: Veronica Lagostina</b>                                     | <b>Data: 2.7.2019</b>          | Firmato elettronicamente da<br>Veronica Lagostina |
|                                    | <b>Funzione: coll. tecnico prof. senior<br/>Nome: Lucia Pompilio</b>                                          | <b>Data:<br/>15.7.2019</b>     | Firmato elettronicamente da<br>Lucia Pompilio     |
| <b>Verifica e<br/>Approvazione</b> | <b>Funzione: Dirigente responsabile<br/>dell'attività di Produzione Nord Est<br/>Nome: Anna Maria Livraga</b> | <b>Data del<br/>protocollo</b> |                                                   |

## Sommario

|                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Premessa.....</b>                                                                                                                                            | <b>4</b>  |
| <b>2. Osservazioni documentali e procedurali.....</b>                                                                                                              | <b>4</b>  |
| <b>3. Valutazione delle caratteristiche dello strumento urbanistico (ex all. I alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e s.m.i). ....</b>                            | <b>4</b>  |
| Sintesi della variante di piano. ....                                                                                                                              | 4         |
| In quale misura il piano/programma costituisce o stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività rilevanti ai fini dell'impatto ambientale?..... | 7         |
| In quale misura il piano/programma influenza altri piani/programmi?.....                                                                                           | 7         |
| Il piano promuove lo sviluppo sostenibile?.....                                                                                                                    | 7         |
| Il piano/programma solleva problemi ambientali? Se sì, quali?.....                                                                                                 | 7         |
| Il piano/programma è rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale?.....                                                    | 7         |
| <b>4. Caratteristiche degli impatti potenziali del piano e delle aree che ne possono essere interessate.....</b>                                                   | <b>7</b>  |
| <b>5. Conclusioni. ....</b>                                                                                                                                        | <b>12</b> |

## 1. Premessa.

Oggetto di questa relazione è la valutazione della documentazione predisposta dal Comune di Vogogna (VB) relativa al progetto della variante ex art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., al P.R.G.C. vigente, trasmessaci con prot. com. n.3634 del 17.6.2019 (prot. ARPA n.54304 del 18.6.2019), ai fini della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ex art. 12 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Gli elaborati del proponente sono citati nel testo con la sigla riportata in copertina o, in alternativa, con il titolo esteso. Il *Documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS-VP2)* è citato anche come *documento tecnico*, la *Relazione illustrativa (A-VP2)* è citata anche come *relazione*, la *Verifica di congruità delle scelte urbanistiche con il piano di zonizzazione acustica (E-VP2)* è citata anche come *relazione acustica*.

Il contributo di Arpa Piemonte si configura quale supporto tecnico-scientifico ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008 n.12-8931 e 8931 e della D.G.R. 29 febbraio 2016, n.25-2977.

## 2. Osservazioni documentali e procedurali.

### 1. Documentazione mancante o informazioni errate, mancanti o non interpretabili univocamente.

Nella documentazione ambientale mancano

- gli stralci della Carta di pericolosità ed idoneità all'utilizzazione urbanistica delle aree A5 e L2;
- stralci adeguati delle previsioni dei P.R.G.C. dei Comuni di Pieve Vergonte e di Piedimulera in prossimità delle aree A5 e L2.

Per completezza sarebbe opportuno riportare nel documento tecnico anche gli stralci del Piano di Classificazione Acustica inclusi nella relazione acustica, gli stralci della Carta di pericolosità ed idoneità all'utilizzazione urbanistica inclusi nella *Relazione geologico-tecnica* e indicazioni esplicite sulla presenza o assenza di fasce di rispetto ex art.94 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. (captazioni idropotabili) nelle aree in variante e in un intorno significativo come da P2b, essendo impossibile, per ragioni di scala e di campo cartografico, desumerne la presenza dagli stralci di raffronto (C-VP2).

Si segnala inoltre che gli stralci di raffronto (C-VP2) non sono orientati, il che ne rende difficoltosa la localizzazione nel contesto di riferimento, e che nel documento tecnico (VAS-VP2, p.101) l'area L2 risulta in classe acustica IV mentre negli stralci cartografici allegati alla relazione acustica è in IV e V.

2. Aree Rete Natura 2000. Considerata la prossimità o l'inclusione delle aree varianti rispetto alle Z.P.S. Val Grande e Fiume Toce e al S.I.C. Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola si segnala la necessità di cointeressare al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS lo/gli enti gestori delle aree della Rete Natura 2000 insistenti sul territorio del Comune e/o dei Comuni adiacenti ai fini dell'eventuale valutazione di incidenza ecologica. A questo proposito si ricorda che, ai sensi di legge, la verifica dell'opportunità di avviare il suddetto procedimento sia delegata all'Autorità Competente in materia e cioè al/agli Enti gestori delle suddette aree della Rete Natura 2000

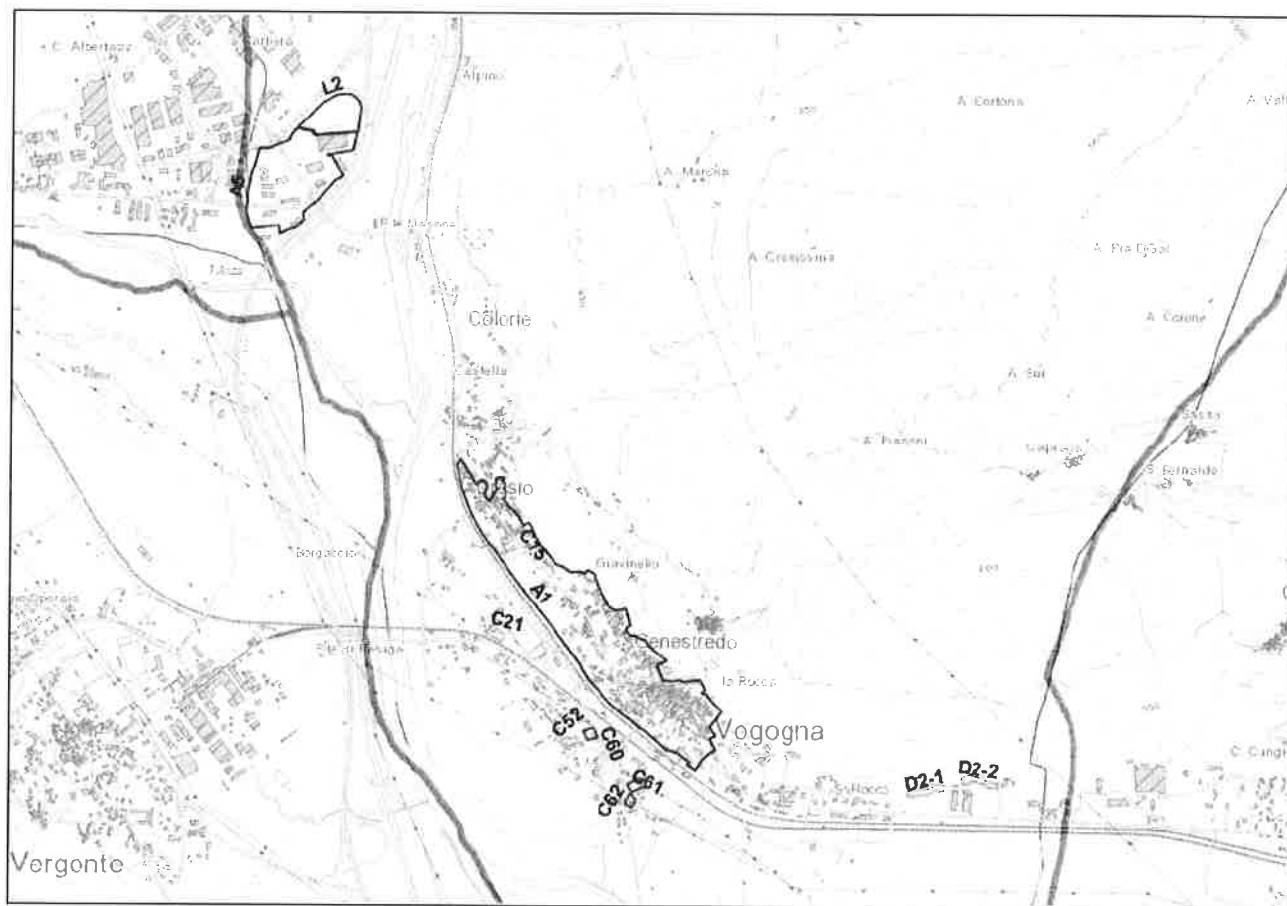
## 3. Valutazione delle caratteristiche dello strumento urbanistico (ex all. I alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 e s.m.i.).

### **Sintesi della variante di piano.**

La variante riguarda il cambio di destinazione d'uso di 8 aree localizzate in località Calami (5), San Rocco (2) e nel capoluogo (1), oltre al riconoscimento di due addensamenti e di una localizzazione commerciale nell'ambito dell'adeguamento del P.R.G.C. alla L.R.28/1999 e s.m.i., coincidenti con i

centri di Vogogna e Dresio (A1) e con due aree contigue in località Masone (A5 e L2) al confine con i Comuni di Pieve Vergonte e Piedimulera. Le previsioni sono accorpabili in 4 ambiti (Vogogna, Calami, San Rocco e Masone).

Seguono un inquadramento delle aree varianti (da VAS-VP2, p.9), una tabella sintetica delle previsioni accorpate per ambito (tabella 1), e una tabella analitica con una loro caratterizzazione urbanistica ed ambientale effettuata mediante le informazioni contenute nella documentazione di variante (tabella 2). Le superfici dell'addensamento commerciale A5 e della localizzazione L2 sono state calcolate tramite digitalizzazione in ambiente GIS. La superficie dell'addensamento A1 non è stata computata e perciò non figura nei totali della tabella 1.



**Tabella 1: descrizione sintetica delle previsioni per ambito**

| Ambito | Nome dell'ambito | Numero previsioni per ambito | % sul totale | Superficie interessata dalle previsioni (mq) | % sul totale | Superficie consumata dalle previsioni (CSU+CSI) | % sul totale | Popolazione residente aggiunta | % sul totale | Auto stimate aggiunte | % sul totale |
|--------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 1      | VOGOGNA          | 2                            | 17           | 994                                          | 1            | 0                                               | 0            | 0                              | 0            | 0                     | 0            |
| 2      | CALAMI           | 5                            | 42           | 6427                                         | 5            | 4307                                            | 10           | 24                             | 100          | 16                    | 100          |
| 3      | SAN ROCCO        | 2                            | 17           | 6072                                         | 5            | 0                                               | 0            | 0                              | 0            | 0                     | 0            |
| 4      | MASONE           | 3                            | 25           | 116251                                       | 90           | 38762                                           | 90           | 0                              | 0            | 0                     | 0            |

|               |  |           |            |               |            |              |            |           |            |           |            |
|---------------|--|-----------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>Totali</b> |  | <b>12</b> | <b>100</b> | <b>129744</b> | <b>100</b> | <b>43069</b> | <b>100</b> | <b>24</b> | <b>100</b> | <b>16</b> | <b>100</b> |
|---------------|--|-----------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|

Tabella 2: *caratterizzazione ambientale e urbanistica delle previsioni*

| Ambito        | AREA D'INTERVENTO | SUPERFICIE interessata dalla trasformazione | Volume edificabile (mc) | E' COLLOCATA                    | E' (stato di fatto dell'area) | E' DEFINITA COME (destinazione d'uso vigente)                  |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | <b>A1</b>         | -                                           | -                       | Contesto urbano                 | Area urbana                   | Residenziale. Terziario produttivo, pubblico                   |
| 1             | <b>C15</b>        | 994                                         | 0                       | In contesto urbano              | Area edificata                | Area di completamento residenziale                             |
| 2             | <b>C61</b>        | 1889                                        | 600                     | Ai margini del contesto urbano  | Prato - frutteto              | Tessuto edilizio saturato                                      |
| 2             | <b>C52</b>        | 1379                                        | 0                       | Ai margini del contesto urbano  | Area parzialmente edificata   | Area di completamento residenziale                             |
| 2             | <b>C60</b>        | 1300                                        | 600                     | Ai margini del contesto urbano  | Prato                         | Area agricola                                                  |
| 2             | <b>C62</b>        | 1118                                        | 600                     | Ai margini del contesto urbano  | Prato                         | Tessuto edilizio saturato                                      |
| 2             | <b>C21</b>        | 741                                         | 0                       | Ai margini del contesto urbano  | Prato                         | Area di completamento residenziale                             |
| 3             | <b>D2-2</b>       | 3192                                        | 0                       | Al di fuori del contesto urbano | Bosco                         | Area artigianale di nuovo impianto                             |
| 3             | <b>D2-1</b>       | 2880                                        | 0                       | Al di fuori del contesto urbano | Bosco                         | Area artigianale di nuovo impianto                             |
| 4             | <b>A5 (a)</b>     | 77489                                       | -                       | Ai margini del contesto urbano  | Area edificata                | Commerciale, direzionale turistico-ricettivo esistente         |
| 4             | <b>L2</b>         | 28543                                       | -                       | Ai margini del contesto urbano  | Prato                         | Commerciale, direzionale turistico-ricettivo di nuovo impianto |
| 4             | <b>A5 (b)</b>     | 10219                                       | -                       | Ai margini del contesto urbano  | Prato                         | Commerciale, direzionale turistico-ricettivo di nuovo impianto |
| <b>Totali</b> |                   | <b>129744</b>                               | <b>1800</b>             |                                 |                               |                                                                |

(1) Volume edificabile/75 (criterio sintetico ex art.20 della L.R.56/1977 e s.m.i.).

(2) Popolazione residente aggiunta \* 0.66 (indice di motorizzazione 2017 della Provincia del V.C.O.).

- : dato non disponibile.



***In quale misura il piano/programma costituisce o stabilisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività rilevanti ai fini dell'impatto ambientale?***

La variante costituisce il quadro di riferimento per gli interventi di cui agli articoli delle N.T.A. relativi alle destinazioni d'uso varianti.

***In quale misura il piano/programma influenza altri piani/programmi?***

Apparentemente in nessuna.

***Il piano promuove lo sviluppo sostenibile?***

La documentazione tecnica non contiene riferimenti significativi allo sviluppo sostenibile.

***Il piano/programma solleva problemi ambientali? Se sì, quali?***

La variante potrebbe sollevare problemi ambientali in relazione al consumo di risorse non rinnovabili, alle matrici suolo, flora, fauna, biodiversità ed ecosistemi, alla tutela del paesaggio e della salute umana.

***Il piano/programma è rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale?***

La valutazione è rimessa agli enti gestori dei SIC/ZPS/ZSC presenti nel Comune o nei Comuni confinanti.

**4. Caratteristiche degli impatti potenziali del piano e delle aree che ne possono essere interessate.**

La variante potrebbe sollevare problemi ambientali in relazione al consumo di risorse non rinnovabili, alle matrici suolo, flora, fauna, biodiversità ed ecosistemi, alla tutela del paesaggio e della salute umana.

Le problematiche principali della variante riguardano il consumo di suolo delle nuove aree di completamento e delle aree commerciali di nuovo impianto della localizzazione commerciale L5 e dell'addensamento A5, oltre ai possibili impatti diretti, indiretti, sinergici e cumulativi sulle componenti aria, rumore, acqua, sulle componenti biologiche e sulla salute umana indotti dall'attuazione (completa o parziale) dell'insediamento commerciale della Masone (L5 e A5). Nella documentazione, tali impatti non sono trattati.

A giustificazione dell'assenza di verifiche sui possibili effetti ambientali dell'insediamento commerciale, l'Autorità Procedente scrive che l'adeguamento del P.R.G.C. alla L.R.28/1999 e s.m.i. non comporta "modifiche alla localizzazione e ai dati quantitativi delle aree a destinazione commerciale previste dal vigente P.R.G.C., ma si limita ad integrare gli elaborati del Piano con l'individuazione delle perimetrazioni delle localizzazioni e degli addensamenti commerciali" (A-VP2, p.13). Per quanto ci riguarda, pur prendendo atto dell'esistenza di verifiche e valutazioni su traffico, viabilità e compatibilità ambientale "riguardanti tutta l'area di insediamento commerciale della Masone", delle "misure di mitigazione dei possibili impatti nonché indicazioni che lo strumento urbanistico esecutivo (reso obbligatorio per l'area CD1 attraverso la presente variante, all'art. 3.4.2.) nonché il P.U.C., dovranno prevedere" (A-VP2, p.12), oltre che del parere positivo di Provincia e Regione, riteniamo che, a prescindere dal carattere prevalentemente formale

dell'adeguamento del P.R.G.C. alla L.R. 28/1999, la necessità di un procedimento di VAS sul tema specifico sia sostanziale. Visto che il P.R.G. di Vogogna non ha svolto contestualmente alla sua redazione il procedimento di VAS, gli eventuali impatti ambientali delle localizzazioni commerciali (comunque definite) non sono stati valutati ai sensi del d.lgs.152/2006 e s.m.i.. Perciò, anche in conformità all'art. 17, comma 8 della L.R.56/1977 e s.m.i., sarebbe stato necessario svolgere il procedimento di VAS entrando nel merito dei possibili impatti, integrando o riproducendo le citate verifiche e valutazioni (A-VP2, p.12) in questa procedura e considerando le trasformazioni commerciali congiuntamente alle altre previsioni varianti. Invece la documentazione ambientale si limita a ripercorrere formalmente le tappe della procedura di adeguamento alla legge 28. La considerazione esclusivamente formale delle varianti conseguenti all'adeguamento del P.R.G.C. alla L.28/1999 nel corpo del piano permette ai progettisti di scrivere che la variante *"non prevede interventi in aree confinanti con comuni limitrofi"* né *"interventi che possano determinare ricadute sul territorio e sulla pianificazione urbanistica di comuni limitrofi"* (A-VP2, p.53) nonostante l'insediamento commerciale sia confinante con Pieve Vergonte e con Piedimulera, oltre che con la Z.P.S. Fiume Toce e il S.I.C. Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola. Secondo quanto si legge la variante prevederebbe solo *"tre modifiche puntuali che interessano esclusivamente le aree urbanizzate in località Calami (lotti di completamento C60 – C61 e C62)"* (VAS-VP2, p.102).

A fronte di codeste dichiarazioni, si ribadisce come nell'ambito di questo procedimento il fatto che *"le 'perimetrazioni' delle zone di insediamento commerciale L2, A1, A5 [...] siano puramente prese d'atto di riconoscimenti avvenuti attraverso precedenti procedure ai sensi delle vigenti leggi in materia di commercio e [...] non comportino nuove previsioni insediative o infrastrutturali rispetto al PRG vigente"* (A-VP2, all.1, p.1), se può sminuirne o annullarne la rilevanza nell'ambito dell'istruttoria urbanistica, dal punto di vista ambientale non è rilevante, visto che le possibili trasformazioni ambientali derivanti dall'individuazione di addensamenti e localizzazioni commerciali non sono ancora state valutate ai sensi del Codice dell'ambiente nel contesto comunale prefigurato dal piano regolatore vigente. Pertanto, si reputa necessario che vengano prodotte le opportune integrazioni sugli impatti ambientali indotti dall'insediamento commerciale della Masone, con evidenza della mancanza di alternative di riuso e delle misure di compensazione del consumo di suolo indotto previsto, che assomma a circa 40.000 mq di aree prative<sup>1</sup>. Considerato infine che il perimetro orientale dell'insediamento segue il confine della Z.P.S. Fiume Toce e del S.I.C. Greto Torrente Toce tra Domodossola e Villadossola, si invita il Comune a valutarne attentamente le relative possibili ricadute ambientali oltre che a sottoporle all'Autorità Competente in materia di valutazione d'incidenza ecologica.

In aggiunta a quanto sopra le previsioni C60, C61 e C62 determinano un **consumo di suolo** di complessivi 4307 mq che, anche se riguarda delle aree interstiziali, da un punto di vista ambientale è comunque significativo. Le 3 previsioni andrebbero possibilmente rilocalizzate in aree di riuso o stralciate. In caso di attuazione per mancanza di alternative, la perdita di suolo andrebbe adeguatamente compensata. Le mitigazioni di cui all'art.3.2.3 delle N.T.A. sono misure necessarie ma non compensano la perdita della risorsa.

Si segnala peraltro che, come si può vedere, dalla ortofoto AGEA 2015 visualizzabile sul nostro Geoportale<sup>2</sup>, l'area C61 sembra essere già stata



<sup>1</sup> Superficie corrispondente alle aree prative qualificate commerciali, direzionali, turistico-ricettive di nuovo impianto in A5 e L2. Rispetto agli effetti della localizzazione L2 sulla componente ambientale suolo e sottosuolo, nel documento tecnico si legge che *"l'impatto sull'occupazione del suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile è inevitabile quando si prevedono nuove espansioni dell'abitato"* (VAS-VP2, p.107). A questo proposito ci pare opportuno sottolineare come la previsione di nuove espansioni edilizie sia una decisione amministrativa non un evento naturale e come, d'altra parte, l'art.1, comma 1 della L.R.56/1977 e s.m.i. preveda *"la limitazione del consumo di suolo, al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero"*.

<sup>2</sup> <http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/>

edificata in misura eccedente i limiti concessi dal P.R.G.C. nei tessuti edilizi saturi. Tale impressione sembra essere confermata dalle immagini di Google Maps®, del 2019, da cui si può verificare anche che la *“area verde pertinenziale completamente recintata e piantumata con alberi da frutto e arbusti a carattere ornamentale”* descritta nel documento tecnico (VAS-VP2, p.91) e visibile nell'ortofoto riprodotta nel documento medesimo, è stata sostituita da un piazzale privo di qualsiasi elemento naturale. Ciò detto si ritiene che, se ciò che si vede nelle ortofoto 2015 e 2019 corrisponde allo stato di fatto dell'area, il consumo avvenuto debba essere adeguatamente compensato.

A fronte delle modalità di analisi e verifica del consumo di suolo pregresso e indotto adottate dall'Autorità Competente è necessario sviluppare qualche considerazione.

Il problema viene affrontato nello stesso modo nella relazione e nel documento tecnico (VAS-VP2, pp.16-19 e pp.64-65; A-VP2, pp.34-35). Per il calcolo del suolo consumato e consumabile il Comune adotta la metodologia regionale<sup>3</sup>, considerando il limite di cui all'art.31 del P.T.R. (3% su base quinquennale) come soglia urbanistica e ambientale e prendendo perciò come riferimento i dati sul consumo di suolo risultanti dalla sua applicazione anche per la procedura di verifica.

Non è nostro compito entrare nel merito delle valutazioni che, dal punto di vista urbanistico, hanno portato a definire la soglia di cui all'art.31 e il metodo regionale: ci limitiamo a prendere atto di come si tratti di una direttiva di uno strumento di programmazione che rispetto ai piani regolatori comunali è sovraordinato e a cui, pertanto, i Comuni devono attenersi. Se però, come in questo caso, la stessa misura e la stessa metodologia vengono adottate in campo ambientale, come soggetti competenti in materia siamo tenuti ad esprimerci.

Dal punto di vista ambientale adottare la soglia del 3% e il relativo metodo di calcolo è improprio e fuorviante, sia per ragioni disciplinari che normative.

Anzitutto la soglia del 3% di cui all'art. 31, comma 10, delle Norme di Attuazione del P.T.R., è un limite statistico elaborato su base regionale, applicabile in assenza delle soglie comunali definite al comma 8 del medesimo articolo: è quindi sostanzialmente una misura cautelativa d'emergenza del tutto indipendente alla realtà locale che ne chiede o subisce l'applicazione. Peraltro la definizione delle soglie massime per Comune avviene in funzione di superficie totale, vincolata e urbanizzata, della fascia altimetrica, della composizione demografica della popolazione residente, delle *“dinamiche evolutive”* del consumo di suolo negli ultimi 5 o 10 anni e della *“densità del consumo di suolo in relazione alle diverse destinazioni d'uso”*, tutti parametri urbanistici che non sono significativi per verificare o valutare la sostenibilità ambientale del consumo medesimo.

In secondo luogo, la soglia (generale o specifica che sia) è riferita al Comune come unità territoriale minima. Ciò significa che il limite è relativo all'intero Comune e che qualsiasi consumo che lo rispetti è legittimo, indipendentemente dal contesto locale in cui lo si prevede o lo si attua. Pertanto dal punto di vista ambientale il rispetto del limite non è affatto garanzia di sostenibilità, visto che la risorsa suolo alimenta, sostiene o qualifica quasi tutte le altre componenti ambientali, in particolare la componente biodiversità, flora, fauna ed ecosistemi, e che tali componenti sono significative per ambiti e contesti locali o microlocali i cui perimetri difficilmente coincidono con i confini comunali.

In conclusione, qualsiasi previsione che preveda consumo di suolo deve essere verificata attentamente in funzione degli effetti diretti, indiretti, sinergici e cumulativi che potrebbe indurre nel proprio contesto locale o microlocale. Se la sostenibilità del consumo dev'essere valutata per ogni specifica trasformazione, la misura del consumo indotto non può che essere uguale alla superficie delle aree naturali o seminaturali destinate ad usi antropici dallo strumento urbanistico in istruttoria, mentre quella del consumo pregresso corrisponde al suolo consumato allo stato di attuazione del P.R.G., indipendentemente da buffer, controbuffer, destinazioni d'uso vigenti non attuate e diritti

<sup>3</sup> Cfr. Regione Piemonte, *Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte*, Torino, 2015, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2015, n. 34-1915

urbanistici acquisiti. Perciò nella verifica o nella valutazione della sostenibilità ambientale delle trasformazioni urbanistiche, il riferimento alla soglia regionale di suolo consumabile e l'utilizzo del metodo di calcolo regionale per la misura del suolo consumato non sono significativi.

Ciò detto, a titolo collaborativo e a corredo di quanto sopra scritto, si fanno seguire alcune considerazioni sulla natura degli impatti legati al consumo di suolo e sulle misure di mitigazione e compensazione necessarie e conseguenti.

Per suolo si intende lo *strato superiore della crosta terrestre, costituito da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, che rappresenta l'interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera* (enunciato contenuto nella Strategia tematica per la protezione del suolo, adottata dalla Commissione Europea nel 2006, e introdotto nel D.Lgs. n.152/2006 dal D.Lgs. n.46/2014). *È un sottile mezzo poroso e biologicamente attivo, risultato di complessi e continui fenomeni di interazione tra le attività umane e i processi chimici e fisici che avvengono nella zona di contatto tra atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera* (APAT, 2008; ISPRA, 2015).

Il suolo offre numerosi servizi ecosistemici, recentemente classificati dal *Common International Classification of Ecosystem Services* in:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione e mantenimento (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale, etc.).

Il suolo si rigenera in tempi estremamente lunghi, pertanto è da considerarsi risorsa ambientale essenzialmente non rinnovabile.

Le principali minacce alla matrice suolo sono rappresentate da:

- erosione;
- compattazione;
- perdita di sostanza organica;
- salinizzazione;
- impermeabilizzazione;
- inquinamento locale e diffuso;
- perdita di biodiversità;
- desertificazione;
- frane e dissesti.

In questo contributo s'intende inoltre per consumo di suolo *“un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. [...] Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, capannoni e insediamenti, all'espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un'area urbana, all'infrastrutturazione del territorio”*.

Il concetto di consumo di suolo è quello espresso nei Rapporti ISPRA/SNPA (2015, 2016, 2017), definito come *“una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)”*. Si precisa che per copertura artificiale si intende impermeabilizzazione, perdita totale della risorsa per asportazione, perdita parziale dovuta a

contaminazione e/o compattazione per la presenza di impianti industriali, infrastrutture, manufatti, depositi permanenti di materiale o passaggio di mezzi di trasporto. *La rappresentazione più tipica del consumo di suolo è, quindi, data dal crescente insieme di aree coperte da edifici, fabbricati, infrastrutture, aree estrattive, discariche, cantieri, cortili, piazzali e altre aree pavimentate o in terra battuta, serre e altre coperture permanenti, aeroporti e porti, aree e campi sportivi impermeabili, pannelli fotovoltaici e tutte le altre aree impermeabilizzate, non necessariamente urbane.* (cfr. *Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici* - 2016).

La valutazione dell'impatto sulla componente deve tenere in considerazione le modalità e le forme con le quali si realizza e si distribuisce la trasformazione sul territorio. La crescita delle zone di margine con tessuto urbano a bassa densità e bordi frastagliati produce perdita di paesaggi, suoli con i relativi servizi ecosistemici e rappresenta un modello insediativo energivoro. Secondo queste indicazioni sono da evitare nuove previsioni che determinano sfrangiamenti del bordo urbano, creazione di lotti residuali, previsioni isolate.

Una corretta analisi dell'impatto determinato dall'artificializzazione dei suoli non può inoltre prescindere dall'esame degli effetti della stessa nell'intorno della superficie di sedime; infatti, se una quota importante degli effetti può essere considerata diretta, non sono da trascurare gli effetti indiretti e di disturbo che interessano alcuni importanti servizi ecosistemici di regolazione climatica ed idrogeologica (cfr. *Il consumo di suolo in Italia*; edizione 2015 – ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, *Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*). Anche in questo caso il disturbo è tanto più elevato quanto più è esposto il bordo dell'area in trasformazione.

In generale si ricorda che l'analisi ambientale dovrà considerare anche il carattere cumulativo degli impatti, ovvero l'impatto complessivo di più azioni rispetto ad uno stesso aspetto ambientale.

Per determinare il carattere cumulativo degli impatti occorre considerarne le seguenti caratteristiche:

- sinergico se l'impatto complessivo di più azioni è superiore alla somma degli impatti delle singole azioni;
- additivo se l'impatto complessivo di più azioni è pari alla somma degli impatti delle singole azioni;
- antagonistico se l'impatto complessivo di più azioni è inferiore alla somma degli impatti delle singole azioni.

Gli impatti cumulativi sono impatti positivi o negativi, diretti o indiretti, a lungo e a breve termine, derivanti da una gamma di attività in una determinata area o regione, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Gli impatti cumulativi includono una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'impatto sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili).

Sulla base di una corretta identificazione degli impatti verranno individuate adeguate misure di mitigazione e compensazione, da specificare nell'ambito della variante medesima. Le misure di mitigazione sono accorgimenti tesi a ridurre al minimo o ad annullare gli impatti negativi del piano. Sulla base degli impatti residui non mitigabili si individuano misure di compensazione al fine di sostituire le risorse ambientali compromesse con risorse considerate equivalenti.

La perdita di valori ecologici e di biodiversità, conseguente ai processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio, deve comportare la predisposizione di compensazioni ambientali: non sarebbe sostenibile una perdita di risorse senza che siano previsti interventi che ne bilancino l'impatto, cioè a fronte di una perdita di risorse e di funzioni ecologiche occorre una rigenerazione in altri ambiti.

La compensazione per la perdita di un suolo agricolo dovrebbe prioritariamente contemplare azioni di de-impermeabilizzazione o bonifiche di suoli contaminati. Quando ciò non è possibile, quale estrema soluzione, si può ricorrere ad altre forme di compensazione.

Nel documento della Commissione Europea *"Future Brief: No net land take by 2050?"* (aprile 2016), si precisa che *"l'azzeramento del consumo di suolo netto significa evitare l'impermeabilizzazione di aree agricole e di aree aperte e, per la componente residua non evitabile, compensarla attraverso la rinaturalizzazione di un'area di estensione uguale o superiore, che possa essere in grado di tornare a fornire i servizi ecosistemici forniti da suoli naturali"*.

Tenuto conto di tutto quanto sopra espresso si ribadisce che il limite del 3% su base quinquennale stabilito dal P.T.R. non costituisce di per sé valore limite né soglia di significatività dell'impatto sulla matrice. L'impatto sul suolo, risorsa ambientale non rinnovabile, è irreversibile quindi significativo. Occorre pertanto sviluppare l'analisi ambientale sulla base dei concetti sopra richiamati.

Infine, per quanto riguarda la componente **rumore**, ai fini di un'omogeneizzazione ai sensi dell'art. 2.5 della D.G.R. n. 85-3802 del 6.8.2001 (*Criteri per la classificazione acustica del territorio*) si ritiene auspicabile una revisione del Piano di Zonizzazione Acustica che faccia corrispondere a ogni singola e specifica destinazione d'uso una sola classe acustica.

## 5. Conclusioni.

Al fine di poter esprimere il parere di competenza si ritiene necessario integrare la documentazione ambientale come specificato nei paragrafi 2 e 4 di questa relazione, con relativa posposizione dei termini istruttori. In assenza di tali integrazioni si ritiene opportuno che, in applicazione del principio di precauzione, la variante sia assoggettata alla fase di valutazione ambientale di cui agli articoli da 13 a 18 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per pervenire alla definizione degli elementi necessari alla caratterizzazione dei possibili impatti e per valutarne le eventuali mitigazioni e/o compensazioni. In ogni caso, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i e come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931, si chiede che ci vengano comunicate le conclusioni del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.

## Comune di Pieve Vergonte

---

**Da:** protocollo@pec.aslvco.it  
**Inviato:** mercoledì 10 luglio 2019 14:57  
**A:** pievevergonte@pec.it  
**Oggetto:** 0043630/19: PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA A VAS EX ART 12 D LGS 152 2006 E SMI DELLA VARIANTE N VP02 COMUNE DI VOGOGNA EX ART 17 COMMA 5 LR 56 1977 E SM  
**Allegati:** 1950891.PDF

PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA A VAS EX ART 12 D LGS 152 2006 E SMI DELLA VARIANTE N VP02  
COMUNE DI VOGOGNA EX ART 17 COMMA 5 LR 56 1977 E SMI OSSERVAZIONI DI COMPETENZA ASL



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: [prolocco@pec.aslvco.it](mailto:prolocco@pec.aslvco.it) - [www.aslvco.it](http://www.aslvco.it)

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
SSD IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

Responsabile Dott. Edoardo Quaranta

Sede Centrale: Via IV Novembre 294 - 28882 Omegna Tel 0323 868020/23 - Fax 0323 868022 e-mail [dipprev@aslvco.it](mailto:dipprev@aslvco.it)

Sede Operativa Omegna Via IV Novembre 294 Tel 0323 868040 Fax 0323 868042 e-mail: [sisp.om@aslvco.it](mailto:sisp.om@aslvco.it)  
Sede Operativa Verbania Viale S. Anna 83 Tel 0323 541441-541467 Fax 0323 557347 e-mail [sisp.vb@aslvco.it](mailto:sisp.vb@aslvco.it)  
Sede Operativa Domodossola Via Scapaccino 47 Tel 0324 491677 Fax 0324 491668 e-mail: [sisp.do@aslvco.it](mailto:sisp.do@aslvco.it)

Prot. n. 43630 /19-SISP

Domodossola, 10 LUG. 2019

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della variante n. VP02 Comune di Vogogna (VB) - ex art. 17, comma 5, L.R. 56/1977 e s.m.i.  
Osservazioni di competenza ASL.

Spett.le  
Comune di Vogogna  
Via Nazionale, 150  
28805 Vogogna VB  
*PEC [comune.vogogna@legalmail.it](mailto:comune.vogogna@legalmail.it)*

Nel merito dell'oggetto, presa visione della documentazione grafico tecnica pervenuta allo scrivente, fermo restando la verifica della idoneità dei sistemi di approvvigionamento idrico, smaltimento reflui liquidi e solidi in considerazione della futura espansione edificatoria e l'assenza di fasce di rispetto di cimiteri, depuratori, di aree di salvaguardia da opere di derivazione e captazione, di RIR e/o di siti contaminati e/o aree da bonificare o in via di bonifica, di progetti soggetti a VIA, aree con presenza di amianto o con tassi sensibili di radon, si ritiene che le principali problematiche ambientali e sanitarie siano legate alla realizzazione dell'insediamento commerciale della Masone (L5 e A5).







**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mezzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.843020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Dovranno essere approfonditi i possibili impatti ambientali quali rumore, inquinamento atmosferico, sicurezza per pedoni e ciclisti, incidentalità, etc., in conseguenza di un prevedibile incremento del traffico veicolare con compromissione della viabilità, a cui vanno aggiunti quelli derivanti dal fabbisogno energetico e conseguente realizzazione di impianti di produzione di energia.

Qualora vengano verificate in senso positivo le osservazioni di cui sopra, si ritiene che non debba procedersi alla successiva fase di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi dello specifico comma 7 art. 20 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e della DGR Piemonte n. 12-8931 del 9/6/08, si richiede di venire informati sulle conclusioni del presente procedimento di "verifica" di VAS.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico  
S.S.D. Igiene e Sanità Pubblica  
Dr. Giuseppe SCUTO



GS/mh

REGIONE  
PIEMONTE